

## Note e Commenti (15/02/2012) - La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca del principio di effettività: i casi Suleimanovic e Slimani

**Titolo:** La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca del principio di effettività: i casi Suleimanovic e Slimani

**Data:** 15/02/2012

**Oggetto:** Si esamina un provvedimento del Giudice di sorveglianza di Lecce- nel caso Slimani, provvedimento già inserito in questo sito e ripreso anche dai media - di condanna dello Stato al pagamento in favore di un detenuto di una somma a titolo di risarcimento del danno per lesione della sua dignità, anche sulla base di un esame attento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Carta dei diritti Ue

**Lingua Originale:** Italiano

**Classificazione:** [Dignità](#) - [Art. 1 Persona](#) - [Art. 4 Pene inumane](#) - [Pene degradanti](#) - [Trattamenti inumani](#) - [Trattamenti degradanti](#)

### La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca del principio di effettività: i casi Suleimanovic e Slimani

**MICHELE PASSIONE** Avvocato.

newsletter [www.europenarights](http://www.europenarights) n. 31

1) Straordinario nel suo approfondimento tecnico, rivoluzionario per l'approccio da cui prende le mosse (*"la richiesta avanzata dal detenuto all'odierno giudice si presenta come **assolutamente nuova** nel panorama giurisprudenziale italiano"*, si afferma, a ragione, a pg. 3 dell'ordinanza) e per l'approdo, il provvedimento in commento rivela tuttavia alcune timidezze nelle conclusioni cui perviene.

Nell'analizzare l'ordinanza *Slimani* si seguirà il percorso argomentativo dell'estensore, facendosi di volta in volta riferimento ai passaggi più critici e ad eventuali interventi sui punti ivi affrontati della dottrina e dalla giurisprudenza, anche di matrice internazionale.

2)In premessa, pare opportuno evidenziare come il Giudice *a quo* abbia costruito il suo percorso sviluppando, e risolvendo, alcune questioni preliminari, per quanto non tutte sollevate dalle parti; ci si riferisce, in primo luogo, alla sussistenza del proprio potere giurisdizionale, piuttosto che del Giudice amministrativo, ed alla propria competenza, in difetto di quella del Giudice civile.

2.1)Ancora, il Magistrato di Sorveglianza ha dato veste giuridica alla natura della *causa petendi*, ritenendo trattarsi di richiesta di ristoro patrimoniale per danno non patrimoniale subito dal reclamante, affrontando il tema (che costituisce, all'atto pratico, il passaggio di maggior novità della pronuncia) della possibile adozione di un provvedimento di condanna dell'amministrazione a risarcire il danno in favore del detenuto; a pg.11 dell'ordinanza, infatti, il Magistrato ricorda come... *“se vi è copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che ha concluso positivamente in merito alla possibilità che il Magistrato di Sorveglianza assicuri una tutela in forma specifica dei diritti del detenuto, non si ravvisano precedenti in ordine alla possibilità che l'odierno giudicante possa utilizzare strumenti risarcitori per equivalente. La questione in termini più netti passa per la possibilità che il Magistrato di Sorveglianza possa risarcire il danno non patrimoniale sofferto dal detenuto e cagionato dall'amministrazione penitenziaria”*.

2.2)L'estensore si è diffusamente occupato di verificare se il rito prescelto sia rispettoso dei dettami di cui all'art.111 Cost. e 6 CEDU, di chiarire quale sia la natura giuridica del rapporto tra l'Amministrazione ed il detenuto (ritenuta *latu sensu* contrattuale), e conseguentemente della responsabilità che deriva dalla violazione degli obblighi previsti.

2.3)La maggior parte del provvedimento, come si vedrà, è ricca di riferimenti a pronunce della Consulta e della CEDU, vuoi in ordine alla definizione di parametri cui commisurare la natura del diritto che si assume violato, vuoi per individuare, appunto, i presupposti perché ciò possa dirsi

accertato; un fecondo, e spesso problematico, dialogo tra le Corti, che il Giudice sviluppa con estrema chiarezza e profondità di analisi.

Ma andiamo con ordine.

3)Il Giudice segnala (pg.2 ord.) come il reclamante avesse evidenziato i parametri indicati dal CPT (“7 mq per persona la superficie minima auspicabile per cella di detenzione”), ricordando altresì in premessa (argomento che verrà diffusamente ripreso nel proseguio dell’ordinanza) le numerose pronunce intervenute sul punto ad opera della Corte di Strasburgo (e, segnatamente, la pronuncia del 17 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*).

3.1)A pgg. 3 e sgg. dell’ordinanza il Magistrato salentino ricorda con forza come... **“appaia assolutamente pacifico che all’ingresso del circuito penitenziario il detenuto si vede riconosciuto dall’ordinamento giuridico nei confronti dell’amministrazione penitenziaria un proprio patrimonio di situazioni soggettive meritevoli di tutela”**, potendosi soltanto limitare la fruizione di tali diritti, in ragione della condizione di detenzione, o soddisfare la fruizione degli stessi in termini diversi dall’ordinario. In ogni caso, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 24 e 113 Cost., deve essere assicurata adeguata risposta giurisdizionale alla domanda avanzata.

3.2)Peraltro, è appena il caso di osservare come nel nostro Paese, massicciamente interessato dalla presenza di detenuti extracomunitari irregolari (complessivamente, gli stranieri detenuti sono circa il 36% del totale), costoro possano vantare, e conseguentemente agire in giudizio, una serie di diritti *uti captivi* (si pensi, tra gli altri, al diritto al lavoro, diversamente da quanto accade per il migrante irregolare non recluso, nonché al diritto all’assistenza sanitaria, altrimenti limitato alle previsioni di cui all’art.35 D.L.vo n.286/’98 – l’art.1, comma V, D.lgs 230/1999, invece, espressamente sancisce che *“sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente*

*al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia”, ed ancora, al diritto ad un’equa retribuzione, al riposo, all’indennità di disoccupazione ed agli assegni familiari).*

4)Prima di proseguire nell’analisi dell’ordinanza, richiamando il contributo di Giuseppe Caputo, *Carcere e diritti sociali, Briciole*, 2010, pare opportuno ricordare l’evoluzione delle fonti di diritto internazionale in materia di trattamento penitenziario; l’Autore ricorda come nel 1955, in seguito al Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Criminali, venne predisposto un testo (non giuridicamente vincolante), *Standard Minimum Rules* (SMR), che aveva il limitato obiettivo di umanizzare il trattamento.

All’art.58 venne stabilito che *“lo scopo e la giustificazione di una condanna al carcere o ad una simile misura privativa delle libertà è proteggere la società dal crimine”*, mentre all’art.59 si rese esplicita l’accessorietà del fine riabilitativo della pena, dipendente dalle disponibilità di risorse che dovevano essere impiegate per realizzare programmi ed attività trattamentali. Vennero previste una serie di regole a protezione di alcune libertà dei detenuti, che tuttavia erano ben lontane dal potersi qualificare come veri e propri diritti, non a caso non prevedendosi alcuna forma di tutela giurisdizionale.

4.1)Con Raccomandazione Numero R(87)3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 febbraio 1987, con le *European Prison Rules* (EPR) si è passati ad altro modello di regole penitenziarie. Anche in tal caso, tuttavia, non si procedette alla codificazione di diritti dei detenuti, ma alla predisposizione di regole rivolte alle Amministrazioni penitenziarie dei Paesi membri del Consiglio d’Europa; la dignità umana (oggetto di tutela dell’ordinanza in questione)

venne definita in negativo, attraverso una serie di divieti posti all'Amministrazione penitenziaria, e si prevede una serie di disposizioni tese a favorire la riabilitazione dei detenuti.

Nello stesso anno, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò anche la *Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti inumani e degradanti*, che ha istituito il CPT; il Comitato ha nel tempo elaborato alcuni *standards*, sempre più spesso richiamati dalla CEDU, frutto della continua attività ispettiva nei luoghi di detenzione, *latu sensu* intesa.

L'Italia è uno dei pochi Stati europei a non avere ancora previsto il reato di tortura, inottemperando alla Convenzione sopra citata, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, entrata in vigore in Italia il 27 giugno 1987.

4.2) Nel 2006, infine, con la Raccomandazione Numero R(2006)2, adottata l'11 gennaio, le norme non si rivolgono più alle Amministrazioni, ma riconoscono i diritti inalienabili dei detenuti (all'art.1 si legge che *"tutte le persone private della libertà devono essere trattate con rispetto per i loro diritti umani"* e che *"conservano tutti i diritti che non sono esplicitamente limitati dalla sentenza di condanna"*). Con l'ultima versione delle EPR lo sguardo è rivolto ad una maggior apertura all'esterno del carcere e del detenuto, piuttosto che ad un declamato obiettivo di modificare la sua personalità (all'art.6 si prevede che il trattamento *"deve essere orientato a favorire la reintegrazione dei detenuti a fine pena"*, prevedendosi a tal fine, all'art.7, che si debba *"incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni ed il coinvolgimento della società civile nella vita della prigionia"*).

Con disposizione che sembra non ammettere deroghe e/o eccezioni, seppur nella pratica manifestamente offesa dallo stato delle carceri italiane, l'art.4 stabilisce che la carenza di risorse non può giustificare in alcun modo condizioni di detenzione che violino i diritti umani.

4.3) Il Regolamento di esecuzione penitenziaria del 2000 sembra maggiormente influenzato dalle EPR del 1987, rispetto alle norme dell'Ordinamento del 1975 (si pensi al raffronto tra l'art. 13 dell'ord.penit., secondo cui l'osservazione scientifica della personalità deve rilevare carenze fisiopsichiche del detenuto, e l'art.27 della fonte secondaria citata, secondo cui l'osservazione deve soffermarsi altresì su disagi di natura psicologici e sociali, che impediscono una vita di relazione).

5) Tornando all'analisi del provvedimento, a pg. 5 dell'ordinanza, prendendo le mosse dalla fondamentale sentenza della Consulta del 17.02.1999, n.26, con la quale sono stati dichiarati *“incostituzionali, per difetto della garanzia giurisdizionale sancita dall'art. 24 Cost., gli artt. 35 e 69 L.26 luglio 1975, n.354 (il secondo nel testo sostituito dall'art.21 L. 10 ottobre 1986, n.663), nella parte in cui non prevedono, in favore di chi subisca restrizioni della libertà personale, una tutela giurisdizionale nei confronti di atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti, quando la lesione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a quella restrizione”*, il Giudice costruisce il filo logico secondo il quale non sussiste alcun difetto di giurisdizione ma, anzi, costituisce diritto/dovere del Magistrato di Sorveglianza attivarsi e provvedere per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti.

L'estensore ricorda come il monito (che parte della dottrina ha definito una sentenza *“additiva di principio”*) lanciato nell'occasione dal Giudice delle Leggi al Legislatore (... *“spetta, tuttavia, al legislatore, di fronte ai diversi meccanismi ipotizzabili, rimediare a detta carenza nell'esercizio della funzione normativa ad esso appartenente, in attuazione dei principi della Costituzione”*) sia rimasto lettera morta.

Nel silenzio della Legge, dunque, il Giudice individua e disegna il proprio potere giurisdizionale sul punto.

5.1) Il Magistrato, infatti, rileva come *“non è dubitabile che il trattamento penitenziario posto in essere dall’Amministrazione sia riconducibile nella categoria dei servizi pubblici”*, e dunque come tale astrattamente suscumbibile nelle regole poste dal processo amministrativo, ma rammenta come già nel 2004 la Consulta avesse stigmatizzato la scelta del Legislatore ad operare per *“blocchi di materie”*, piuttosto che in ossequio al criterio della individuazione della natura della posizione giuridica azionata.

5.2) Sul punto, il rischio è stato denunciato anche da Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel suo recente contributo (F. Maisto, *Afflittività ed affettività*, in *Il corpo e lo spazio della pena, Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, a cura di S. Anastasia, F. Corleone e L. Zevi, Ediesse, 2011, 184), il quale ricorda come... *“a partire dagli anni Novanta, quasi parallelamente all’ampliamento della sfera dei diritti dei detenuti, con la progressiva qualificazione in tal senso di tante situazioni giuridiche soggettive, prima catalogate come interessi legittimi...ha preso avvio un processo legislativo, ma anche culturale e giurisprudenziale, di progressiva erosione della giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa, di cui viene postulata la migliore attitudine ad affrontare le controversie più complesse che oppongono le pubbliche amministrazioni ai privati...si è abbandonata la prospettiva dell’unità della giurisdizione e si è preferito, forse forzando la Costituzione, intraprendere la strada del riparto di giurisdizione per blocchi di materie...da questo processo culturale, giurisprudenziale e legislativo derivano conseguenze negative per un’efficace tutela dei diritti e l’affidamento della tutela dei diritti a un Giudice con minori garanzie di indipendenza e autonomia e che utilizza strumenti processuali che non assicurano un’effettiva parità alle parti”*.

Secondo F. Maisto, ancora,... *“il problema vero è la visione deformante di un ceto di giuristi che, restando nel metafisico distacco dalla immane concretezza...non riesce a vedere il dinamismo di un ordinamento che consente l’affermazione di diritti non più e non solo attraverso la qualificazione sostanziale, ma anche attraverso il diritto processuale e il diritto dell’esecuzione penale”*.

5.3) Non vi è chi non veda come la pronuncia in commento tenga in massimo conto lo sprone di cui sopra, sol che si pensi a quanto affermato a pg. 8 (***“nei rapporti tra Amministrazione e detenuto teleologicamente orientati alla rieducazione del condannato non vi è pluralità di interessi contrapposti o concomitanti, vi è un unico interesse alla rieducazione che solo deve animare i comportamenti o gli atti dell’Amministrazione penitenziaria...gli atti che incidono per finalità rieducative sul trattamento sono rimessi al vaglio della giurisdizione di sorveglianza, che svolge un ruolo di garante assoluto del trattamento”***).

Nel passaggio sopra citato, dunque, si coglie un momento fondamentale del provvedimento; la definizione del rapporto tra detenuto ed Amministrazione, ed il compito della Magistratura di Sorveglianza a garanzia del corretto svolgimento di tale dinamica.

6) Per quanto attiene alla possibilità del Giudice adito a trattare la richiesta risarcitoria proposta dal reclamante (sul punto, cfr. ancora F. Maisto, *ibidem*, 187, secondo cui... *“su questo preciso punto”* – e più in generale sull’effettività delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza – *“è necessario colmare il deficit teorico per l’individuazione di strumenti procedurali di esecuzione delle decisioni dei Magistrati di sorveglianza in tema di lesione di diritti soggettivi”*), il Giudice leccese richiama la sentenza della Consulta n.341/2006, con la quale si è consegnata al Giudice del lavoro la tutela delle controversie nelle materie di cui all’art.69, comma VI, lett.a), ord. penit., stante la rilevata inadeguatezza dello strumento originariamente previsto.



6.1)Ancora, il Giudice rileva come ancor più dalla successiva pronuncia n.266/2009 della Consulta, che dichiarava inammissibile la questione rimessa al vaglio dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, emerga un invito a **“prendere sul serio i diritti dei detenuti”**, sollecitazione, per così dire, segnalata dalla Corte di Giustizia (pur su aspetti diversi, afferenti al diritto all’effettività della tutela giurisdizionale rispetto al diritto comunitario da parte dei Giudici nazionali), grande sezione, 13.3.2007, n.432.

Il ruolo servente del processo con riguardo alle esigenze di tutela effettiva delle parti viene all’uopo evidenziato con richiami a *dicta* della Corte costituzionale precedenti (così Corte cost.220/1986) e successivi (sent.n.77/2007) la Legge costituzionale n.2/1999; conseguentemente, il Giudice osserva come... **“non appare convincente una ricostruzione secondo la quale il Magistrato di Sorveglianza dovrebbe limitarsi ad accertare la lesione del diritto del detenuto, assicurandone eventualmente una tutela in forma diretta, salva la possibilità per il detenuto stesso di rivolgersi al Giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’accertata lesione”**.

6.2)Secondo il Giudice, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il Magistrato di Sorveglianza deve dunque occuparsi anche della tutela risarcitoria della posizione giuridica violata, sebbene la procedura generica contenuta nell’art.35 ord. penit. non ponga alcuna indicazione sul punto.; non del tutto esenti da aspetti problematici i punti trattati in proposito a pgg.13 e 14 dell’ordinanza.

Infatti, non sembra possa convenirsi con l’affermazione secondo la quale... **“non esistono norme che disciplinino il giudizio risarcitorio dinanzi al giudice civile”**, posto che, nel proseguio, lo stesso Magistrato evidenzia che... **“le norme sul risarcimento del danno sono contenute, com’è noto, nel**

*Libro IV del codice civile, che è patrimonio giuridico delle relazioni sostanziali al quale ben può attingere anche il Magistrato di Sorveglianza*". A noi pare che questo passaggio presenti aspetti di contraddittorietà e provi troppo, così come risulti mancante la individuazione dei poteri risarcitori dalla citata pronuncia della CEDU 22.10.2009, n.17885 *Orchowsky – Sikorski c. Polonia*.

Al contrario, appare davvero convincente e risolutivo il riferimento a Corte cost.n.191/2006, che nel definire *"l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria"*, richiamando a sostegno ragioni costituzionali presidiate dagli artt.24 e 111 Cost., pur riferibile a *"due distinti plessi giurisdizionali"*, sembra in realtà conferire analogo potestà al Giudice di Sorveglianza.

6.3)A pg. 14 il Giudice individua nella crisi della Legge nazionale la difficoltà della capacità di assicurare giustizia, proponendo la soluzione per risolvere la tensione (tra diritto e giustizia, appunto) nell'intervento del Giudice, anche qualora la *"res controversa"* appaia *"non giustiziabile"* (il riferimento alla novità della questione trattata appare evidente); è, questo, uno dei passaggi più densi di suggestione dell'ordinanza in commento.

7)A pg. 15 e sgg, il Giudice richiama i parametri del Giusto Processo, onde verificare se la procedura seguita sia rispettosa della regola racchiusa nell'art.111 Cost. e 6 CEDU, specificando come il rito adottato sia stato quello di cui agli artt.14 ter, 35 e 69 L.354/1975, secondo l'accezione di cui alla sent. SS.UU. 26.2.2003, n.25079.

E' opportuno ricordare come il Supremo Collegio sia intervenuto per risolvere il contrasto tra un indirizzo che si riferiva al procedimento *de plano* di cui all'art.35 ord. penit. ed un altro, che invece indicava il procedimento tipico di sorveglianza di cui agli artt. 678 e 666 c.p.p.; la scelta delle Sezioni Unite cade sul procedimento disciplinato dal combinato disposto di cui agli artt. 14 ter e

69, che per la sua minor complessità è parso rispondere meglio alle esigenze di celerità e semplificazione del rito della sorveglianza. Con la sentenza *de qua* si supera la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, assegnando ed approntando al “*bagaglio del detenuto*” (cfr. Corte cost. n.26/1999) un insieme di diritti e garanzie che lo accompagnano “*nel suo viaggio*” (cfr. Mura, in *Cass. Pen.* 2004, 1362). Tuttavia, come è stato immediatamente osservato in dottrina (cfr. Minnella, in *Rass. penit. crim.*, 2004, f.2, 153; Mura, *ibidem*), le Sezioni Unite ancorano la tutela giurisdizionale sopra indicata nel solco di atti dell’amministrazione afferibili al programma trattamentale; laddove non ci sono atti amministrativi specifici rivolti al singolo, ma ad una serie indefinita di persone, alle quali non siano garantite attività trattamentali (questo il rischio paventato), dovrebbe operarsi con procedura semplificata, irrispettosa dei principi del Giusto Processo.

Come si vedrà, tuttavia, l’ordinanza *Slimani* offre un’altra soluzione al problema; pur nel rispetto del rito indicato dalle Sezioni Unite, infatti, proprio con riferimento ad una situazione complessivamente ostante alle attività trattamentali (certamente condizionata dal sovraffollamento) si interviene con strumenti risarcitori per equivalente.

7.1) Quanto alla compatibilità del rito seguito con il principio del contraddittorio, è opportuno ricordare come la Consulta ha già avuto modo di osservare (cfr. ord. n.8 del 15 gennaio 2003) che la previsione del riformato 111 Cost. “*non importa che il contraddittorio si espliciti con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere collocato nella fase iniziale del procedimento*”; dunque, un contraddittorio deve esserci sempre, ma può svilupparsi in forme diverse.

Sempre sul punto, ma da un'altra prospettiva, Il Giudice affronta ancora un altro aspetto della questione; si osserva correttamente come non possa sostenersi, per ragioni ordinamentali (e ciò malgrado la prospettazione della Corte cost. nell'ord.266/2009), che il pubblico ministero possa rappresentare le ragioni della amministrazione, ma si debba ritenere che il difensore, indicato genericamente come tale al comma terzo dell'art. 14 ter ord. penit., sia anche quello dell'Amministrazione penitenziaria, rappresentata per legge dal Ministro della Giustizia e difesa, ex r.d. n.1611/1933, dall'Avvocatura distrettuale (la presenza delle parti non è necessaria, a differenza che per il rito di cui agli artt.678 e 666 c.p.p.).

7.2) Quanto alla pubblicità del giudizio, il Giudice ritiene sia possibile inserire nel decreto di citazione l'indicazione per il detenuto di ottenere un'udienza pubblica.

Il Magistrato ricorda l'arresto della Consulta in materia di misure di prevenzione, rammentando come la sentenza n.93/2010 della Corte richiami la giurisprudenza CEDU (*Bocellari e Rizza/ Italia 2007* e *Perre/Italia 2008*), ma subito evidenziando come in materia di cui all'art. 41 bis ord. penit. sia stata esclusa l'estensione della giurisprudenza di Strasburgo. Nel contempo, il Giudice sviluppa il tema dei rapporti tra ordinamento interno e CEDU, pervenendo alla conclusione secondo la quale le norme CEDU spiegano efficacia diretta nell'ordinamento nazionale se corrispondono alla Carta di Nizza e si versa in materia di competenza dell'Unione; così, facendosi riferimento all'art.47 della Carta, che prevede espressamente il diritto ad un processo pubblico, la compatibilità del rito seguito con le direttrici sovranazionali sarebbe risolta dall'indicazione espressa nel decreto di citazione (forse, e ciò a prescindere dall'adesione alla tesi seguita dal Giudice sul punto, sarebbe opportuno che analogo avviso si desse alle parti, e dunque anche all'Amministrazione).

7.3) Com'è evidente, la questione trattata fa necessariamente i conti con il dibattito relativo ai rapporti tra ordinamento interno e sovranazionale, e con gli orientamenti tesi a sostenere la strada del controllo centralizzato della Consulta per violazione dell'art.117 Cost. (salva la lettura estensiva dell'art.46 CEDU), piuttosto che del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (cfr. sent. Corte di Giustizia, 1° Sezione, 28.4.2011, *El Dridi*, secondo cui... ***“se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell'Unione”***).

8) A pg. 19, ancora, il Giudice affronta il tema, denso di implicazioni, del dialogo tra le Corti, dell'efficacia diretta delle pronunce di Strasburgo, ex art. 46 CEDU, non solo per gli Stati ma anche per i Giudici nazionali, o piuttosto del controllo della Consulta, chiamata a presidiare il rispetto delle garanzie costituzionali da parte delle norme CEDU. Secondo il Magistrato, ove vi sia corrispondenza, e non contrasto, tra i principi ordinamentali domestici e CEDU, come nel caso di specie (venendo in discussione il rapporto tra l'art.3 CEDU e l'art. 27 comma III Cost.), è possibile che le pronunce della CEDU ispirino e guidino il *dictum* del Giudice nazionale.

8.1) La strada percorsa dal Giudice, e la soluzione adottata, divergono totalmente dall'ordinanza n.198/11, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Torino in data 20.01.2011.

Nel provvedimento citato, infatti, il Giudice adito, dopo avere riunito per connessione oggettiva i reclami di quattro detenuti presso la Casa circondariale di Asti, che lamentavano condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha sollevato (senza che venisse eccepito dal PM) e dichiarato, il proprio difetto di giurisdizione.

8.2) Il Magistrato ha affermato che... *“i reclamanti invocano, a sostegno del proprio reclamo, l'applicazione di norme di natura sovranazionale. Invero, la Convenzione europea per la*

*salvaguardia dei diritti dell'uomo è un accordo internazionale tra Stati sovrani, sottoscritto dall'Italia, ma le cui norme non sono immediatamente applicabili nel nostro ordinamento, trattandosi di accordo tra Nazioni che prevede, appunto, l'obbligo per le stesse di rispettare le norme in esso contenute e l'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo quale organo giurisdizionale ordinato a sovrintendere alla trattazione delle questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della convenzione e dei suoi protocolli, che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli artt.33, 34 e 37, nonché a statuire se uno Stato aderente abbia o meno violato le disposizioni della Convenzione, applicando le sanzioni conseguenti(.....)pertanto, essendo la Corte europea dei diritti dell'uomo il giudice naturale riconosciuto per accertare se effettivamente uno Stato firmatario della Convenzione abbia o meno violato uno dei diritti sanciti dall'accordo internazionale, appare chiaro che questo Giudice non può in alcun modo pronunciarsi sull'oggetto del reclamo(.....)è chiaro come le norme richiamate dagli istanti a sostegno del loro reclamo o non trovano immediata applicazione in questo ordinamento o debbono preventivamente essere mediate dalla valutazione della Corte europea in relazione al singolo caso, da prospettare attraverso un apposito ricorso, che ogni reclamante può presentare personalmente (art.34). Solo in caso di esito positivo e di accoglimento del suo ricorso il Giudice italiano, valutata la singola pronuncia e la comparazione tra le norme della Convenzione e la singola posizione del recluso, potrà intervenire (ai sensi dell'art.35 OP) qualora l'Amministrazione penitenziaria italiana non si adegui ai parametri fissati dalla Corte per le condizioni detentive del singolo recluso, rimanendo impregiudicato ogni diritto di chiedere alla Corte un equo indennizzo per il trattamento inumano eventualmente subito nel passato".*

Non c'è davvero bisogno di molti commenti, salvo evidenziare "il metafisico distacco" (di cui al paragrafo 5.2) dalla questione concretamente trattata nel caso di specie.

9) In ragione della prospettazione offerta dal reclamante, che lamenta un trattamento lesivo della sua dignità ed equiparabile ad una forma di tortura, il Giudice di Lecce analizza il rapporto tra la *Grundnorm* nazionale e l'art.3 Cedu, rilevando come... **“la presenza di un trattamento degradante (ill-treatment) implica sempre la presenza di una lesione della dignità umana. Una simile eventualità può essere generata anche dal sovraffollamento (overcrowding)”**. In questo passaggio dell'ordinanza (pg.20) il Magistrato ricorda come il fenomeno del sovraffollamento sia comune a molti Stati, citando ad esempio la risposta giudiziaria offerta in data 8 aprile 2009 dalla Corte federale dello Stato della California, che ha imposto al Governatore di ridurre entro due anni di 40.000 unità il numero di detenuti (decisione recentemente confermata dalla Corte suprema degli Stati Uniti, investita della questione da un ricorso dello Stato).

Com'è stato giustamente osservato (cfr. F. Maisto, *ibidem*, 188)... **“il sovraffollamento è molto spesso l'alibi per non affrontare la questione della riforma del carcere come problema sociale e come qualità della democrazia”**; nel frattempo, la Norvegia ha introdotto le liste di attesa per i condannati a pene brevi, il Portogallo ha ridotto drasticamente la popolazione detenuta (anche grazie alla modifica della Legge sugli stupefacenti), la Francia conosce un numero di quindici volte superiore al nostro delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, e la Corte costituzionale tedesca ha di fatto aperto la strada alle liste di attesa per l'esecuzione della pena, con sentenza del 22 febbraio 2011, 1 BVR 409/09, sul presupposto che essa non può violare la dignità della persona detenuta, come ricordano S. Anastasia (*La forma della pena : alternative nelle politiche penitenziarie, in Il Corpo e lo spazio della pena, ibidem*, 147) e A. De Federicis (*La questione carcere, ibidem*, 234).

L'Italia, è bene ricordarlo, presenta un tasso di sovraffollamento carcerario del 147%, a fronte del dato medio europeo del 109,7%, ponendosi al terzo posto dopo Cipro e Bulgaria; com'è evidente, non si tratta di una calamità naturale, ma di precise scelte legislative, ed ancor prima culturali.

9.1)Va da sé, com'è ovvio, che l'art. 3 CEDU può essere evocato non solo per casi di vera e propria tortura e per le pene inflitte, ma anche in caso di trattamenti sanitari e/o di polizia che determinino sofferenze di tipo psichico e morale, e non solo immediatamente produttivi di una sofferenza fisica.

Proprio in data 7 febbraio 2012 la CEDU ha condannato (sent. *Cara Damiani c. Italia*) il nostro Paese a risarcire il ricorrente con 10.000,00 euro, per ritenuta violazione dell'art.3 della Convenzione a seguito di un trattamento inumano cui questi è stato sottoposto in carcere, malgrado la grave ed acclarata disabilità

10)Sulla base di queste considerazioni, il Giudice di Lecce esplora il panorama giurisprudenziale di Strasburgo, avendo cura di segnalare come la Corte intervenga per la verifica di dati oggettivi, prescindendo totalmente dall'atteggiamento volontario del singolo Stato; di rilievo la pronuncia della terza sezione della Corte, 15.6.2010, n.35555 *Ciupercescu/Romania*, ove si afferma la violazione dell'art.3 per via del sovraffollamento, sebbene normalmente la Corte adotti un criterio di verifica di una pluralità di fattori, non limitandosi alla constatazione del mero *overcrowding*.

10.1)Spesso, ricorda il Giudice, la Corte si riferisce al concetto di "*minima gravità*", per forza di cose relativo, per apprezzare la violazione dell'art.3 CEDU; ciò nonostante la presenza di uno spazio minimo vitale, in quanto immediatamente obiettivabile, può costituire di per sé (quando inferiore o uguale a 3 mq) elemento per constatare la violazione della norma citata (cfr., ex



*plurimis, Makarov/Russia, 12.3.2009; Lind/Russia, 6.12.2007; Kantyrev/Russia, 21.6.2007; Frolov/Russia, 29.3.2007, per citare le più recenti).*

Lo stesso criterio, come già rilevato, ha portato alla condanna dell'Italia nel caso *Sulejmanovic*, poiché... *“la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto è, di per sé, costitutiva di un trattamento inumano e degradante”*, anche se nelle pronunce a questa successive la Corte sembra aver nuovamente sposato il criterio di valutazione multifattoriale (cfr. sent.20.4.2011, *Payet/Francia*, con la quale la Corte ha accolto il ricorso per violazione dell'art.3 anche se il detenuto poteva godere di uno spazio di 4,15 mq).

Il Magistrato ricorda il valore della *dissenting opinion* espressa nell'occorso dai Giudici Zagrebelsky e Jociene, cui dichiara di aderire, poiché la tendenza della Corte (così si legge nell'opinione citata), *“anche se nutrita di generosità...favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione del divieto”* (di trattamento vietato dall'art.3).

10.2)Secondo il Giudice salentino, che richiama l'esempio di numerose pronunce delle Corti competenti in materia di diritti dell'uomo (pg. 25)... *“la violazione del divieto di tortura fa parte dello jus cogens”*; fra le sentenze citate il Magistrato indica anche la pronuncia delle SS.UU. 11.3.2004, n.5044, che aveva riconosciuto la Germania responsabile a fini risarcitori per gli eccidi nazisti del 29 giugno 1944, quando furono uccisi 203 civili italiani, la cui statuizione è stata recentemente superata dalla sentenza emessa il 3 febbraio 2012 dalla Corte internazionale dell'Aja, che accogliendo il ricorso presentato il 21.10.2008 dalla Germania, ha bloccato le indennità alle vittime dei crimini nazisti.

11)In effetti, come si vedrà in seguito, l'ordinanza *Slimani* si caratterizza per l'apprezzamento di parametri ulteriori rispetto a quelli meramente quantitativi, ritenuti nel caso di specie non in

contrasto con il divieto di cui all'art.3 della Convenzione; infatti, il Giudice ha affermato che...  
*“facendo applicazione delle coordinate offerte dalla Corte europea, non può dirsi integrato quel minimo di gravità necessario per integrare una violazione dell'art.3 CEDU e ritenere che via sia stata a danno del reclamante tortura o un trattamento inumano o degradante”*. Il Magistrato ha considerato non solo la dimensione dello spazio minimo a disposizione del reclamante, ma anche, e soprattutto, la possibilità che questi fruisse di opportunità rieducative.

12)Prima di proseguire nell'analisi del provvedimento, appare utile citare la decisione presa in data 11 gennaio 2010 dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo; in quel caso, accogliendo il reclamo avanzato ex art.35 OP per la tutela specifica invocata a seguito della violazione dell'art.3 della Convenzione europea, il Giudice ha disposto che le Autorità competenti provvedessero alla allocazione del detenuto in uno spazio individuale di almeno sette metri quadrati, con servizi igienici separati e tali da poterne usufruire al riparo degli sguardi dei detenuti, e di essere autorizzato a permanere fuori dalla propria camera detentiva per almeno otto ore al giorno, potendo usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella.

12.1)E' interessante notare che, al di là della risposta data nel caso di specie, rispettosa del principio della domanda, e non per equivalente, il Magistrato abbia fatto riferimento ai parametri del CPT, vuoi per l'individuazione del limite di disponibilità di metri quadri per detenuto (che nel concreto fruiva di spazio superiore a quello – 3 mq – più volte ritenuto dalla CEDU quale limite invalicabile), vuoi per il computo delle ore da poter trascorrere fuori dalla cella, tanto più nella situazione data di sovraffollamento.

12.2) Si tornerà in seguito ad analizzare i successivi interventi del Giudice di Lecce, proprio con riferimento alla stretta relazione tra le condizioni di *overcrowding* ed il percorso rieducativo, che dalle prime viene certamente penalizzato, se non del tutto vanificato.

13) Continuando, dunque, nell'analisi del testo, mette conto evidenziare come il Giudice abbia assicurato tutela alle ragioni dell'istante, accogliendone parzialmente il reclamo, ritenendo che vi sia stata lesione della sua dignità. Secondo il Magistrato, infatti,.... *“mentre la CEDU salvaguarda la dignità del detenuto da un punto di vista meramente conservativo, la Costituzione italiana (...) orienta la pena verso una finalità rieducativa, che deve concretamente apprezzarsi nel corso della detenzione(...) il combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. impone, infatti, allo Stato italiano di attivarsi anche in fase propulsiva per vedere rimossi quegli ostacoli all'apprezzamento dei valori costituzionali il cui travisamento ha comportato la commissione di illeciti penali”*.

13.1) Il Giudice ricorda numerose sentenze della Consulta, dalle quali emerge come sia impossibile ritenere che la pena assuma una funzione strumentale al controllo della criminalità : la celeberrima sentenza n.364/1988, intervenuta sull'art. 5 CP, la sentenza 23.7.1991, n.366, avente ad oggetto il rapporto tra dignità umana e la segretezza della corrispondenza, la famosa pronuncia 16.3.2007, n.78, in materia di accesso alle misure alternative alla detenzione per i detenuti extracomunitari irregolari, e la recente sentenza 22.7.2010, n.269, che segnala il legame tra dignità umana e diritto alla salute. Dalla lettura di insieme emerge come... *“la progressiva rieducazione del detenuto”* passi attraverso *“l'offerta di occasioni trattamentali (...) in assenza di queste la mera detenzione vedrebbe degradare il detenuto a mero oggetto di esecuzione penale”* (*“an object in the power of authorities”*, per usare le parole spese dalla CEDU nella lontana sentenza 25.4.1978, *Tyrrer/United Kingdom*).

14)Se questo è il terreno su cui si è mosso il Giudice, opportunamente richiamando gli impegni costituzionalmente affidati alla pena dalla Carta, questi si è premurato di chiarire quale sia la natura giuridica della responsabilità dell'Amministrazione; la lesione del diritto del detenuto, come sopra delineata, genera un danno non patrimoniale, ex art.2059 CC, nella *sub specie* di danno esistenziale, cagionato a diritti costituzionali inerenti la persona. Come tale, secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite (cfr. sent. 30.6.2011, n.14402), ***“la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”***, purchè di natura non bagatellare.

15)Per ciò che riguarda, nello specifico, la natura della responsabilità dell'Amministrazione, l'Autore ritiene che essa sia gravata da un insieme di obblighi precisi, che preesistono al comportamento dannoso ed alla lesione nei confronti dei detenuti, come sopra delineata. Si tratta, insomma, di un'obbligazione di mezzi, consistente nel *“dovere di offrire occasioni trattamentali al detenuto (...) la responsabilità latu sensu contrattuale, anche quando l’obbligo è fissato dallo stesso Legislatore, poggia sulla violazione di un obbligo assunto o imposto per legge, e sul mancato raggiungimento del risultato dedotto in obbligazione”*. Con acuta indicazione della differenza esistente in proposito, il Giudice ritiene (pg. 32) che la violazione di tale tipo di obbligo si presti ad una diversa conseguenza rispetto a quella derivante dall'adozione di atti illeciti sul piano comunitario (in caso di mancata trasposizione interna di una direttiva), che invece danno luogo ad indennizzo.

16)Con intervento che si addentra sempre più in territorio estraneo a chi scrive, il Giudice afferma che la riconosciuta responsabilità *latu sensu* contrattuale dell'Amministrazione penitenziaria trovi le sue regole nella responsabilità da inadempimento, ex art.1218 CC., e dunque .... *“il danneggiato*

*deve limitarsi ad allegare l'inadempimento oggettivo, ossia il fatto storico e soggettivo (l'imputabilità del fatto storico), mentre spetta al presunto danneggiante la prova di aver adempiuto, ovvero di non versare in colpa per non aver potuto adempiere"* (sul punto, è opportuno richiamare il già citato art.4 delle regole penitenziarie, contenute nella Raccomandazione N. R(2006)2)

17) Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata per danno biologico, il Giudice ha ritenuto di non poterla accogliere, in accordo con il *dictum* delle Sezioni Unite n.26972/2008, che pure consentono la prova presuntiva sul punto (*contra*, cfr. la sentenza 27.8.1992 della CEDU *Tomasi/Francia*, secondo la quale quando è violato il diritto all'integrità fisica del detenuto l'onere della prova è a carico dello Stato).

18) Ancora, poco convincente appare a chi scrive l'assunto che può leggersi a pg. 35 dell'ordinanza, ove si afferma che... *"non merita di essere accolto il reclamo del detenuto nella parte in cui avanza richiesta di risarcimento del danno per lesione della dignità umana anche nelle forme (...) del diritto ad una pena orientata ad una finalità rieducativa, in quanto in ragione delle modalità detentive meno estreme alle quali risulta essere stato sottoposto e delle fruizioni da parte del detenuto di un sia pur minimo trattamento penitenziario"* (fatto salvo il periodo dal 10 luglio al 6 settembre 2010) *"quel danno non ha superato un livello di tollerabilità tale da dovere essere risarcito, tanto in omaggio al dovere di solidarietà sociale che grava anche in capo a chi sia detenuto"*.

18.1) Alcune considerazioni; a pg. 9 dell'ordinanza il Giudice ha correttamente affermato che... *"il rapporto tra Amministrazione penitenziaria e detenuto appare ispirato sempre dal fine rieducativo"*, non potendo dunque convenirsi con un percorso ad ostacoli, nel corso del quale le

offerte vengono modulate in ragione di situazioni più o meno contingenti e/o prolungate. Laddove ciò avvenga, a noi pare evidente che non si possa parlare *tout court* di percorso rieducativo intrapreso, e meno che mai compiuto, e debba respingersi con forza l'idea, estranea all'Ordinamento, di *"un sia pur minimo trattamento penitenziario"*

18.2) Ancora, e conseguentemente; non può condividersi l'idea che rovescia *"il dovere di solidarietà sociale"* in capo al detenuto nei confronti dello Stato complessivamente inadempiente, per le ragioni sopra indicate; solo nel caso in cui, come ricordato dal Giudice a pg. 31 dell'ordinanza, il danno prospettato si riveli bagatellare, futile, e dunque tollerabile, la biunivoca pretesa solidaristica può essere evocata.

19) Infine, per quanto attiene al commento dell'ordinanza *Slimani*, ed ancora professando la propria eccentricità rispetto allo specifico punto trattato, deve segnalarsi un punto oscuro della decisione; ci si riferisce alla motivazione in punto di quantificazione del danno riconosciuto, che chi scrive non ritiene immune da censure, vizio altrimenti apprezzabile anche per chi non sia aduso alla valutazione di aspetti civilistici.

19.1) Infatti, il Giudice riconosce la portata della pronuncia della Cassazione n.12408/2011, che costituisce criterio nomofilattico importante su tutto il territorio nazionale per la liquidazione del danno, fatta salva la possibilità di tener conto di diversi parametri atti ad aumentarne o ridurne l'entità per motivi specifici, e tuttavia, *"in assenza di un danno biologico"*, ritiene di far leva sui criteri equitativi seguiti dalla CEDU nella sentenza *Sulejmanovic* (da cui pure aveva preso le mosse il reclamante, salvo distaccarsene in maniera esponenziale per il danno aggravatosi con il prolungarsi del periodo di detenzione secondo modalità degradanti).

20)Prima di concludere, pare opportuno segnalare che avverso l'ordinanza commentata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha presentato ricorso per Cassazione.

21)Nel corso della sua relazione svolta all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Presidente E. Lupo ha ricordato, pur senza citarla espressamente, l'ordinanza *de qua*, anche perché ancora soggetta al vaglio della Corte di legittimità (stante il ricorso citato); tuttavia, con parole che son pietre, è stato segnalato che... *“occorre riaffermare che, se il carcere non può essere un terreno avulso dallo stato di diritto, occorre che il Magistrato, cui spetta di vigilare sulla coerenza tra norme di legge e regime penitenziario, eserciti con pienezza e ne veda riconosciuti i risultati dall'Amministrazione, che non può arrogarsi di decidere qual è il diritto”* (come purtroppo recentemente accaduto dopo l'accoglimento di un reclamo proposto da un detenuto, vanificato dalla resistenza dichiarata dell'Amministrazione ad ottemperare alla decisione del Giudice) *“essendo la parte nei confronti della quale il diritto viene fatto valere. Il carattere vincolante per l'Amministrazione dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza è d'altronde chiaramente ricavabile dall'art.69, comma 5, ultimo periodo, OP, in base al quale il Magistrato di Sorveglianza impartisce inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. **E tanto ricordava già Corte cost., sent.n.266 del 2009, segnalando che la parola disposizioni, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d'intervento forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'art.69), ma prescrizioni ed ordini, il cui carattere vincolante per l'Amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue”***

22)Il ricorso proposto non investe gli aspetti relativi alla spettanza della giurisdizione in capo al Giudice ordinario, alla competenza del Magistrato di Sorveglianza, al rispetto dei parametri del

Giusto processo del rito prescelto; le censure si concentrano su profili motivazionali, e sulla asserita violazione di Legge quanto alla ritenuta lesione di diritti del reclamante.

22.1) Come si ricava agevolmente dalla lettura del gravame, in realtà la difesa dello Stato non distingue tra la violazione dell'art.3 CEDU (che infatti il primo Giudice non ha ritenuto con riferimento ai lamentati trattamenti inumani e degradanti) e la lesione della dignità del detenuto per la violazione dell'art.27 Cost., per interruzione del processo di rieducazione. La confusione concettuale appare evidente a pag. 13 del ricorso, ove si scrive che... *“al di là della non condivisibile affermazione della diversa portata dell'art.3 CEDU e dell'art.27 Cost., è evidente la contraddizione, poiché, se si riconosce che il trattamento non è stato inumano e/o degradante, non si può affermare che- in quello stesso periodo (meno di due mesi) – si sarebbe interrotto il processo rieducativo.”*

L'Avvocatura sembra dunque accontentarsi di un trattamento non qualificabile come tortura per ritenerlo conforme al dettame costituzionale; evidente che così non è.

22.2) Malgrado ciò, il ricorrente coglie un aspetto della questione, sia pure a rovescio, affermando che... *“non può ravvisarsi violazione del precetto costituzionale nella circostanza che per un breve periodo di tempo sia stato sospeso il trattamento rieducativo nel suo complesso, ma solo una delle sue componenti”*. Sul punto, a contrario, valgono le considerazioni di cui al paragrafo 18.1.

23) Infine, si segnala in questa sede il nuovo intervento dell'Ufficio di Sorveglianza di Lecce, e dello stesso Magistrato, con recente pronuncia del 14 dicembre 2011; per evitare l'analisi di questioni già trattate si evidenzieranno brevemente alcuni aspetti parzialmente difformi rispetto alla precedente ordinanza.



24)Il Giudice evidenzia come il reclamante abbia lamentato la lesione della dignità umana sia sotto il profilo statico che sotto quello dinamico, richiamandosi non solo ai parametri domestici, ma stabiliti anche dalla Convenzione europea (esplicitamente riferendosi alla pronuncia della Corte europea 17.12.2009 n.19359/2004 *M/Germania*, in tema di compatibilità con gli artt. 5 e 7 CEDU della disciplina tedesca della custodia di sicurezza).

Secondo il Giudice salentino, tuttavia, dalla sentenza citata... *“non può desumersi un’affermazione di principio della Corte di Strasburgo nel senso dell’incompatibilità di qualsiasi limitazione della libertà personale non finalizzata alla rieducazione del reo o dell’incompatibilità della reclusione non orientata a finalità rieducative”*. In ogni caso, la questione proposta dal reclamante, pur di grande complessità e pregio, e potenzialmente foriera di sviluppi rispetto alla sostenibilità del sistema del doppio binario, anche in Italia, viene ritenuta inconferente dal Giudice rispetto al tema trattato.

25)Appare interessante la riflessione che il Giudice svolge (pgg 22 e sgg) *“sull’idea di carcere, per verificare se il luogo di reclusione abbia seguito un percorso parallelo di evoluzione rispetto al patrimonio giuridico dei soggetti ivi ristretti”*, affermando con forza che... ***“quanto più il Legislatore decide di premere sul pedale della cancerizzazione, tanto più deve assicurare che il luogo in cui la stessa si realizza mantenga la vocazione costituzionale impressa dall’art.27 Cost., a pena di rottura di quel dialogo tra singolo e collettività, che si connota per un necessario mutuo soccorso nei termini fissati dagli artt.2 e 3 Cost.”***

26)A queste bellissime considerazioni, massimamente rispettose dei principi di solidarietà ed uguaglianza sostanziale scolpiti in Costituzione, fa da contraltare la risibile, e del tutto priva di legittimazione giuridica, memoria della difesa dello Stato; ci si riferisce al paventato rischio che le

ragioni risarcitorie dei detenuti, ove riconosciute come per il caso trattato, finirebbero col distogliere risorse meglio utilizzabili per la gestione ordinaria degli istituti di detenzione. Ancora una volta, è sufficiente richiamare l'art.4 della raccomandazione R(2006)2.

27) Infine, come già in precedenza segnalato, il Giudice affronta in questa sede il rapporto tra le condizioni menomanti la dimensione statica della dignità del detenuto e le offerte rieducative della carcerazione, nonché l'incidenza negativa del sovraffollamento rispetto al trattamento rieducativo,... *“in omaggio ad un generale principio di proporzionalità, secondo il quale la previsione del raggiungimento di un certo obiettivo attraverso un calcolato numero di risorse decade a seguito della diminuzione delle risorse disponibili”*. Il sovraffollamento, invece, imporrebbe un maggior dispiego di trattamento rieducativo.

C'è da augurarsi che l'ordinanza *Slimani*, al di là della possibile condivisione di tutti i suoi passaggi, costituisca esempio e monito per una maggior attenzione al rispetto dei diritti dei detenuti, restituendo alla Magistratura di Sorveglianza il senso alto del suo agire, ed allo Stato il compito che il legislatore costituente ha assegnato alla pena detentiva.

Avv. Michele Passione